



**ATTO COSTITUTIVO DELLA
FEDERAZIONE DIABETE EMILIA ROMAGNA Fe.D.E.R.
Codice Fiscale 90011180388**

Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2009, presso i locali dell'Hotel Holiday Inn, via E. Levante 514 BO, si sono riuniti i seguenti soggetti in rappresentanza delle Organizzazioni di appartenenza, indicate in elenco:

Per l'AGD Parma (Associazioni Giovani Diabetici di Parma)

- Cocconcelli Nino, nato a Parma il 02/09/1937, residente in Montechiarugolo loc. Monticelli Terme (PR), commerciante, codice fiscale CCCNNI37P02G337E –
- Presidente

Per la AGPC Ferrara (Associazione per l'Aiuto ai Giovani Diabetici di Ferrara)

- Stara Rita Lidia, nata a Sassari il 27 luglio 1957, residente in Cento (FE) Via Dante Alighieri n. 13, imprenditrice, codice fiscale STRRLD57L67I452H –
- Presidente

Per la ADF (Associazione Diabetici Forlivese)

- Sig.ra Canali Carla, nata a Forlì, il 3 luglio 1962, residente in Forlì,
- via P. Calamandrei 12, Codice fiscale CMLCRL62L43D704A
- Delegata

Per Glucasia (Associazione Diabetici di Imola)

- Sig. Lenzi Vittorio nato a Bologna, il 20 ottobre 1936, residente a Imola (BO) via De Brocchi 5, professione pensionato, codice fiscale LNZVTR36R20A944U
- Presidente

Per la ADB Bologna (Associazione Diabetici Provincia di Bologna)

- Benfenati Giovanna, nata a Bologna, il 06 ottobre 1937, residente in San Lazzaro di
- Savena (BO) via palazzotti 24 professione casalinga, codice fiscale BNFGNN37R46A944
- Presidente

Per la ATDGA Rimini (Associazione Tutela Diabete Giovanile Adulto)

- * Dott. sa Marta Corti, nata a Firenze, il 17 agosto 1941, residente in Rimini, via Bergalli 19. Professione pensionata, Codice fiscale CRTMRT41M57D612T
- * Presidente

Per la AGD Modena (Associazione Giovani Diabetici di Modena)

- * Sig. Daniele Bandiera, nato a Mirandola (MO), il 22 aprile 1958, residente in Modena, via Professione dirigente, codice fiscale BNDDNL58D22F240A
- * Presidente

Per la ADM (Associazione Diabetici Modena)

- * Salvatore Bruno nato a Napoli il 09 marzo 1946 residente in Modena, via del Mercato 40 Professione per

Pr. V. B.

* Presidente

Per la AADP (Associazione Autonoma Diabetici Piacentini)

- Sig. ra Martini Emilia, nata ad Asmara, Eritrea, il 24 novembre 1947, residente in Piacenza
- via Godetti 18 (PC) Professione Codice fiscale MRTMLE47S64Z368N
Segretaria

Per ADPA (Associazione Diabetici e Patologie Alimentazione Ferrara)

- * Sig. Lunghi Corrado, nato ad Argenta (FE) il 21, 12, 1937 residente in Ferrara, via
Professione pensionato, Codice fiscale LNGCRD37T21A393U
- * Presidente

Per la ADR (Associazione Diabetici Ravennate)

- * Sig. Kadereit Erika nata ad Amburgo, Germania il 16 dicembre 1941, Cittadinanza Italiana,
residente in Lugo (RA) Largo Galimberti 8, codice fiscale KDRRKE41T56Z112H
Consigliere Delegato

Per ANIAD ER (Associazione Nazionale atleti Diabetici)

- * Sig. Carpi Alessandro nato a Fusignano (RA), il 4 agosto 1963, residente in Fusignano (RA)
Corso Renato Emaldi 46/a, professione impiegato, Codice fiscale CRPLSN63MO4D829V
- * Presidente

Per A.DI.CE (Associazione Diabetici Cesenatico ONLUS)

- * Sig. Stignani Gian Pietro, nato a Bologna, il 01 settembre 1941, residente in Cesenatico, via
Acquario 52, professione pensionato, Codice fiscale STGGPT41P01A944R
- * Presidente

Per A.DI.CE Giovani (Comitato Genitori Cesenatico)

- * Sig. Farabegoli Stefano, nato a Cesenatico, il 28 marzo 1964, residente in Cesenatico (FC) via
Vincenzo Monti 23, professione cameriere, codice fiscale FRBSFN64C28C574U
Genitore

L'assemblea risulta regolarmente costituita, viene eletta Presidente della riunione la sig.ra Rita Lidia Stara, funge da segretario la sig. Carla Canali. Prende la parola il presidente che comincia ad esaminare il 1° punto all'odg .

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione della FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI DIABETE EMILIANO ROMAGNOLE e da lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

La proposta di statuto precedentemente predisposta viene letta ed esaminata dai presenti i quali apportano le seguenti modifiche al testo principale:

Art. 1 Denominazione sede, per semplificazione detta federazione potrà essere citata con un acronimo approvato in assemblea Fe.D.ER (11 voti contro 5), la sede legale della federazione è presso la sede del presidente pro-tempore .

Art.5 comma C viene eliminata la parola "mellito", si parla di persone con diabete di tipo 1 e 2.

Art. 6 patrimonio comma a togliere con ratifica dell'assemblea ed immettere consiglio direttivo, sul conto corrente bancario compier operazioni il tesoriere e il presidente della Fe:D.ER .

Art.8 adesioni depennare principalmente ed immettere in corso d'iscrizione.

Art. 11 dimissioni; le dimissioni dalla federazione devono avvenire in forma scritta.

Art. 14 comma b approvare e modificare l'ammontare delle quote di adesione proposte dal consiglio direttivo con ratifica dell'assemblea.

Art. 15 l'assemblea generale si riunisce una volta all'anno.

Per la Fe

Art. 16 il consiglio direttivo è composto da 7 membri di cui 3 rappresentanti di diabete giovanile, il presidente deve essere persona con diabete o genitore di giovane con diabete, il consiglio direttivo si riunisce con cadenza trimestrale.

Ore 13.30 lo statuto viene approvato all'unanimità..

I presenti, di comune accordo,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 COSTITUZIONE

Fra i suddetti comparenti è costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1999 n° 266, una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: FEDERAZIONE DIADETE EMILIA ROMAGNA

Per semplificazione detta associazione potrà essere citata con la sigla Fe.D.ER sigla che viene adottata anche come proprio simbolo di distinzione.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha la sede legale presso la sig. Rita Lidia Stara, in Via D.Alighieri 13, 44042 Cento (FE)

Art. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori :

- assenza di fini di lucro,
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
- democraticità della struttura,
- devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione,
- elettività,
- gratuità delle cariche associative,
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- sovranità dell'assemblea,
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – FINALITA'

L'associazione ha come scopo primario:

La tutela di tutte le persone con diabete in campo di Assistenza sanitaria, corretta informazione sul diabete, inserimento nella vita sociale contro ogni discriminazione, assistenza legale, come specificato in modo dettagliato nello Statuto allegato

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo:

Art. 5 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, ne direttamente ne indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

Art. 6 – SOCI FONDATORI

Saranno considerati soci fondatori dell'associazione qui costituita oltre alle organizzazioni rappresentate dai presenti sopra elencati, tutte le organizzazioni che aderiranno entro 90 giorni dalla registrazione del presente atto costitutivo e dello Statuto ed annesso regolamento.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI - CONSIGLIO DIRETTIVO:

I presenti dispongono che, per il primo mandato provvisorio fino alla prima Assemblea Generale da effettuarsi entro il 30 novembre 2009, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 (sette) membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Sig.ra	Rita Lidia Stara	Presidente;
Sig.	Nino Cocconcelli	Vice-Presidente;
Sig.ra	Carla Canali	Segretaria;
Sig.	Vittorio Lenzi	Tesoriere;



Sig Daniele Bandiera Consigliere
Sig. Gian Pietro Stignani Consigliere
Sig Emilia Martini Consigliere

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2009.

Art. 8 - SPESE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART. 9 - DECORRENZA EFFETTI ATTO COSTITUTIVO

Tutti gli effetti del presente atto decorrono a partire dalla data odierna.

Bologna 13 gennaio 2009

Letto, approvato e sottoscritto

Signora Rita Lidia Stara

Signor Cocconcetti Nino

Signora Carla Canali

Signor Vittorio Lenzi

Signora Giovanna Benfenati

Signora Marta Corti

Signor Daniele Bandiera

Signor Salvatore Bruno

Signora Martini Emilia

Signor Corrado Lunghi

Signora Erika Katereid

Signor Alessandro Carpi

Signor Gian Pietro Stignani

Signor Stefano Farabegoli

Il Presidente

Il Segretario

ORIGINALE

REGISTRATO A CENTO IL 20 GEN. 2009

N° 282

SERIE 3

PAGATI € 171,72

TASSATO PER ANNO

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Ilaria Nadalin



Statuto Federazione Associazioni Diabete Emilia Romagna Fe.D.ER



Fe. Federazione
D. Diabete
ER Emilia Romagna

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' Costituita ai sensi della L. 266/91 e LR 12/05 la "FEDERAZIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI DIABETE EMILIANO ROMAGNOLE". Per semplificazione detta Federazione potrà essere citata, come nel presente Statuto, con la sigla – **Fe.D.ER**, sigla che viene adottata anche come proprio simbolo di distinzione.

La Sede legale può variare secondo il deliberato del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 2 - Sede Sociale e Amministrativa

La Sede Sociale e amministrativa della **Fe. D. ER** è posta presso la Presidenza in carica.

Art. 3 - Durata

La **Fe. D. ER** ha durata illimitata.

Art. 4 - Principi

La **Fe. D. ER** fonda la propria struttura Federativa sui principi della solidarietà , della democrazia e senza alcun fine di lucro.

Art. 5 - Scopi della Fe.D.ER

Sono scopi della Federazione:

- a** - Promuovere, direttamente e/o in collaborazione con le Associazioni aderenti, tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni delle persone con diabete, nei confronti delle competenti autorità politiche, amministrative e sanitarie, nonché Associazioni di volontariato ed Enti Morali.
- b** - Contribuire alla educazione ed alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica.
- c** - Rappresentare unitariamente le Associazioni delle persone con diabete tipo 1 e tipo 2, operanti in Emilia Romagna, nei confronti degli organi amministrativi e delle altre componenti interessate alla lotta al diabete.
- d** - Favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e l'apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete, contribuendo in tal modo alla riunificazione di diverse realtà associative nazionali.

RL
LL
K

e - Favorire la crescita dell'Associazionismo delle persone con diabete e loro familiari, attraverso forme di sostegno alle iniziative locali e garantendo la diffusione delle esperienze e delle informazioni.

f - Raccogliere e distribuire tempestivamente alle Associazioni aderenti ogni tipo di materiale informativo, riguardante la realtà diabete, in campo legislativo, normativo e scientifico, mantenendo stretto contatto con tutti gli Enti e le Organizzazioni di livello Regionale, Nazionale ed Internazionale che possono fornire materiale al riguardo.

g - Reperire fondi da destinare a studi finalizzati e/o a iniziative rivolte ad una maggiore conoscenza della patologia diabetica e sue complicanze ed a una maggiore diffusione delle attività di volontariato.

h - Erogare prestazioni in continuità al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.

i - La Federazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità od in caso di particolari esigenze, della organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.

l - Le prestazioni fornite dalla Federazione saranno fornite alla generalità della popolazione e non essenzialmente ai soci della stessa.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della **Fe. D. ER.** è costituito:

a - da fondi formati con l'ammontare dalle quote associative, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea;

b - dai contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali;

c - da donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali.

I fondi della **Fe. D. ER.** devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale ad essa intestato. Su tale conto compiono operazioni il Tesoriere e il Presidente della Fe.D.ER. .

Art. 7 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio finanziario della **Fe.D.ER.** comincia il primo di Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio di previsione annuale è approvato ogni anno entro il mese di Novembre dell' anno precedente cui si riferisce.

Tale documento è accompagnato dalla relazione previsionale programmatica che determina gli obiettivi e le azioni proposte dagli Organi esecutivi secondo quote distinte assestabili con determinazioni appropriate, approvate con la maggioranza assoluta dell' Organo competente.

Il bilancio consuntivo, comprensivo della situazione finanziaria dalla quale risultano: i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce.

Art. 8 - Adesioni

Possono far parte della **Fe.D.ER** quelle Associazioni legalmente costituite e operanti sul territorio Emiliano Romagnolo, iscritte o in corso di iscrizione ai relativi Registri Provinciali, il cui Statuto fissi le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio dei cittadini con diabete di tutte le età.

Ogni associazione previa sua esplicita e formale richiesta scritta di adesione rivolta al Presidente ed esaminata dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea, può essere ammessa a farne parte.

Tutte le associazioni sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative a scopi previsti dalle loro volontà Statutarie, purché non siano in netto contrasto con le norme del presente Statuto.

Non possono aderire alla **Fe. D. ER.** singole persone fisiche.

ART. 9 - Diritti delle Associazioni aderenti e dei loro Rappresentanti

I diritti delle Associazioni e dei loro rappresentanti sono:

Partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto.

Eleggere le cariche della Federazione ed essere eletti.

Eleggere le Commissioni ed essere eletti.

Chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

Formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi della Federazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Partecipare alla vita della Federazione nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti.

Ogni Associazione aderente gode all'interno della Federazione, della parità di diritti senza discriminazione alcuna.

Art. 10 - Doveri delle Associazioni e dei loro Rappresentanti

Le Associazioni aderenti, e i loro Rappresentanti, devono:

- Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi della Federazione.
- Provvedere al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Federazione.



Aut. del Fe

Art. 11 - Dimissioni

Ogni Associazione può dimettersi dalla **Fe. D. ER.** dandone comunicazione al Presidente della stessa **Fe.D.ER.** , previa deliberazione dei propri Organi Statutari. Le dimissioni dalla **Fe. D. ER** devono avvenire in forma scritta.

Art. 12 - Esclusione

Il mancato versamento della quota annuale di adesione per consecutivi due (2) anni solari, dà facoltà alla **Fe.D.ER** di considerare l'Associazione come esclusa.

Può essere esclusa su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo e con la ratifica dell'Assemblea, quella Associazione che per gravi motivi morali e inadempienze nei confronti del presente Statuto, del Regolamento e dei deliberati degli Organi della Federazione, rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la **Fe.D.ER.**

L'Associazione e i suoi rappresentanti coinvolti in tali provvedimenti possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al giudizio dei Probiviri.

Art. 13 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione: l'Assemblea Generale delle Associazioni, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Sindaci revisori, il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Assemblea Generale - Composizione e Funzioni

L'Assemblea Generale é composta da n.1 (uno) membri maggiorenni delegati per ogni singola Associazione aderente, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie.

L'Assemblea é sovrana, ed é il massimo Organo deliberante della Federazione.

Sono compiti dell'Assemblea:

a - Determinare gli orientamenti generali e prendere decisioni fondamentali e di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio direttivo.

b - Approvare e modificare l'ammontare delle quote di adesione, proposte dal Consiglio Direttivo .

c - Approvare la relazione annuale del Consiglio direttivo.

d - Approvare e modificare il bilancio preventivo.

e - Approvare il bilancio consuntivo.

f - Eleggere la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di elezione degli Organi della Federazione.

g - Nominare coloro che devono rappresentare la Federazione nelle varie Commissioni e Organismi Regionali.

h - Ratificare l'esclusione di un'Associazione.

i - Ratificare la decadenza prevista al successivo Art. 26.

L'Assemblea elegge con il voto segreto , il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea ha inoltre competenza sulla modifica e/o revisione del presente Statuto e del Regolamento interno, o sull'eventuale scioglimento della Federazione e su quanto ad essa riservato per Legge.

Le modifiche allo Statuto, sono deliberate a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 15 - Assemblea Generale - Convocazione e Deliberazioni

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese: adotta il metodo del voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Associazioni e le singole persone, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi della Federazione.

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno per tutti gli adempimenti, ed é convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo della Federazione e delle Associazioni aderenti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo delle Associazioni aderenti, che ne indicheranno gli argomenti determinati da porsi nell'apposito Ordine del Giorno.

L'Assemblea é valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti. (non sono da conteggiarsi come presenti, i componenti rappresentati per delega.)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata a tutte le Associazioni aderenti, con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data della riunione Assembleare.

L'avviso deve contenere: la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'Assemblea il Presidente della Federazione. La presidenza dell'Assemblea potrà essere ricoperta in via straordinaria, da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese, a detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea, provvede a nominare tra i presenti un segretario.

Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.

Detto verbale, a cura del Presidente Federale sarà trascritto in apposito registro e trasmesso entro quindici (15) giorni a tutte le Associazioni Aderenti.

Art. 16 - Consiglio Direttivo - Composizione, elezione e durata

Il Consiglio Direttivo é composto da sette (7) membri, previa decisione, di cui almeno 3 (tre) vengono prescelti tra i rappresentanti delle Associazioni rivolte prevalentemente, per Statuto, al diabete giovanile.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea Generale con voto segreto, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili i rappresentanti appositamente proposti alla Commissione Elettorale dalla Presidenza di ciascuna Associazione aderente.

I membri sono eletti con la espressione da parte di ciascun delegato di quattro (4) preferenze.

E' ammesso il voto per delega da conferirsi esclusivamente ad un delegato appartenente alla stessa Associazione; é vietato il cumulo di più deleghe.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procede alla elezione nel suo seno, del Presidente (che deve essere persona con diabete o genitore di giovane con diabete) e, separatamente, del Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio inoltre procede con voto segreto, alla nomina del Tesoriere e alla assegnazione di altri eventuali incarichi, ivi compreso quello di Segretario della Federazione.

Art. 17 - I Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo é l'Organo esecutivo ed amministrativo della Federazione, pertanto, i suoi compiti sono:

a - Predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea Generale.

b - Eseguire i deliberati dell'Assemblea.

c - Adottare tutti i provvedimenti necessari alla buona gestione della Federazione.

Al. 17

d - Predisporre l'eventuale modifica della quota annuale di adesione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

e - Coordinare le Commissioni elette dall'Assemblea.

f - Nominare al suo interno Commissioni di lavoro e studio, tenendo conto delle esperienze personali in materia dimostrate da ciascun componente.

g - Redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

h - Trasmettere all'Assemblea Generale le relazioni emerse dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

i - Stipulare convenzioni con Professionisti, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nonché con Associazioni di volontariato.

l - Deliberare su tutte le materie non elencate tra le competenze degli altri Organi della Federazione.

m - Mantenere contatti stretti ed aggiornati con tutte le Associazioni aderenti.

n - Fornire tutto il materiale necessario ed ogni elemento utile al corretto svolgimento procedurale per le elezioni alle cariche della Federazione.

o - Redigere la relazione per l'Assemblea, in ordine all'annuale stato patrimoniale e al conto economico gestionale della **Fe.D.ER**, presentati dal Tesoriere.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni su provvedimenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche della Federazione.

Le deliberazioni del Consiglio risultano valide, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza trimestrale e/o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via di urgenza ed entro quindici giorni, quando la maggioranza dei suoi componenti ne fa espressa e specifica richiesta al Presidente che provvederà alla convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, via e-mail con avviso di lettura, a mezzo lettera raccomandata con non meno di dieci

(10) giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo le urgenze: in tal caso l'avviso può essere fatto in via breve, (telegramma, telefax, telefono, ecc.) .

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo dove avverrà la riunione.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre (3) riunioni consecutive, può essere escluso dal Consiglio con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio stesso.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo , deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito registro, dello stesso verbale sarà inviata copia, entro quindici (15) giorni, a ciascuna Associazione aderente.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha la Legale rappresentanza della Federazione, sta' in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali della Federazione, della quale ha anche la rappresentanza esterna.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il tesoriere della Federazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, egli ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti della Federazione, dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione della **Fe. D. ER.**

Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale, il conto economico della gestione, da presentare all'Assemblea Generale, previa relazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori é composto da tre (3) membri effettivi e da uno (1) supplente, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, ma con la espressione di una sola preferenza da parte di ciascun delegato.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima riunione, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente

Il Collegio verifica , al termine di ogni esercizio finanziario, la contabilità, lo stato di cassa, i documenti giustificativi, nonché il bilancio consuntivo della Federazione.

Tali verifiche possono avvenire in ogni momento; di ogni loro atto rilasciano, per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, la relazione scritta e firmata. .

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio de Probiviri é composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti con le stesse modalità di elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Per la Fe

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'Assemblea Generale anche tra persone di provata competenza e moralità, estranee alla Federazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire, arbitrare e risolvere tutte quelle controversie che insorgono, tra la Federazione e le Associazioni, tra l'Assemblea ed il Consiglio Federale.

Esso giudicherà ex bono et ex equo.

Art. 23 - Commissione Elettorale - Composizione e compiti

La Commissione Elettorale si compone di tre (3) membri, di cui uno con l'incarico di Presidente.

La Commissione stessa é nominata, con voto palese e a maggioranza dei presenti, nella riunione ultima della Assemblea che precede quella relativa al rinnovo degli Organi della Federazione.

Detta Commissione, comunque, deve essere nominata almeno sessanta (60) giorni prima della data delle elezioni.

La Commissione esplica il proprio mandato a partire dall'atto della sua nomina.

La Commissione:

- Predisporre tutto il materiale ed ogni elemento necessario al corretto svolgimento procedurale per le elezioni relative al rinnovo dei suddetti Organi.
- Accetta le proposte delle candidature che dovranno pervenire alla stessa almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per le elezioni.
- Respinge per ineleggibilità, quelle proposte di candidati per la elezione in più Organi.
- Nomina due (2) scrutatori (non candidati) come coadiuvanti per organizzare le formalità dei voti, ivi compreso il relativo spoglio.
- Provvede alla formazione delle graduatorie dei vari Organi, redigendone apposito verbale.
- ~~Procede alla proclamazione degli eletti e con ciò termina il suo mandato.~~

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario della Federazione, può essere designato anche all'esterno del Consiglio Direttivo, in tal caso ha solo la funzione di assistere le riunioni del Consiglio e redigere il verbale.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio, ed é rieleggibile.

Art. 25 - Sostituzioni

Il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso Consiglio con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria.

Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita, o non disponibile, l'Assemblea Generale, da convocarsi in via straordinaria, procederà alla elezione del nuovo o nuovi consiglieri.

Art. 26 - Decadenza

Decadono dagli incarichi, i rappresentanti della **Fe.D.E.R.**, nominati nelle Commissioni previste e non previste dalle Leggi vigenti, quando essi non rispettino il presente Statuto e/o le deliberazioni e gli indirizzi dell'Assemblea e/o del Consiglio.

La pronuncia di decadenza deve essere deliberata dall'Assemblea Generale previa opportuna istruttoria da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Gratuita' delle cariche

La Federazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (associazioni di fatto e persone giuridiche).

La Federazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei rappresentanti delle Associazioni aderenti (associazioni di fatto e persone giuridiche).

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 28 - Incompatibilità e ineleggibilità delle cariche

Le cariche degli Organi della Federazione sono tra di loro incompatibili e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

Art. 29 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento generale da sottoporre alla approvazione della Assemblea, ai fini del raggiungimento degli scopi e obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 30 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Federazione, verranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori. I beni che residueranno dopo l'esaurimento delle liquidazioni dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 31 - Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge quadro del volontariato (Legge 11/VIII/91 n.266) ed alle Leggi che regolano la materia.

126 di 126